



Ministero della cultura

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Molise

Alla Regione Molise

Servizio Valutazioni Ambientali

regionemolise@cert.regionemolise.it

c.a Dott.ssa Stefania Reale

reale.stefania@mail.regione.molise.it

Rif. nota PEC del 05/02/2025
(ns. prot. 1227 del 05/02/2025)

OGGETTO: Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 relativa al Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto agro-fotovoltaico da 5,937 MW (potenza in immissione pari a 5,0 MW) da realizzare alla località Vallone Cupo nel Comune di Termoli (CB) ed opere connesse nei comuni di **Guglionesi (CB)** e Termoli (CB).

Proponente: Proponente: FOTOVOLTAICO CINQUE SRL.

CONTRODEDUZIONI alle osservazioni formulate dalla ditta con pec del 05/02/2022 a seguito del parere negativo ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 di cui alla nota n. 13358 del 12/12/2024 della Soprintendenza ABAP del Molise.

In riscontro alla nota indicata a margine, relativa alle osservazioni formulate dalla ditta con pec del 05/02/2025 a seguito del parere negativo ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 di cui alla nota n. 13358 del 12/12/2024, si relaziona quanto segue.

Innanzitutto, preme far rilevare che le non tutte le osservazioni formulate appaiono rilevanti per quanto precedentemente espresso, come la lunghezza del cavidotto pari a 6,086 Km oppure l'indicazione del nome del percorso tratturale erroneamente indicato come Ururi-Serracapriola anziché L'Aquila Foggia del paragrafo 4.2, quando invece nel resto del parere è citato correttamente.

Riguardo il contesto di giacenza del percorso tratturale, la Soprintendenza non ha asserito che lo stesso è completamente percepibile nel paesaggio, bensì, solo in alcuni tratti è ben percepibile. L'antropizzazione a cui fa riferimento la ditta, è in gran parte antecedente ai provvedimenti di tutela del 1976, almeno per i manufatti edilizi. Le fotografie inviate dalla ditta, infatti, dimostrano proprio il contrario: tutta la pista erbosa sul lato destro della SP112 (in direzione di Petacciato) costituisce il percorso tratturale.

Per quanto riguarda l'osservazione inerente la visibilità dell'impianto dal tratturo, è la ditta che lo ha dichiarato attraverso la carta dell'intervisibilità. Infatti questa Soprintendenza ha specificato che la visibilità riguarda gran parte del lotto 2 (e non tutto l'Impianto!). **E' pur vero che lungo la SP 112 che corre lungo il tratturo ci sono alberature, ma è pur vero che diversi sono i tratti aperti, tanto che il Piano Paesistico l'ha classificata come strada ad alta valenza visiva.** Se la ditta avesse voluto dimostrare l'effettiva non visibilità dell'impianto, avrebbe potuto prendere a riferimento la visibilità della Masseria Capece, adiacente l'impianto, attraverso una campagna fotografica eseguita lungo tutto il tratturo. Inoltre se si prende in considerazione il percorso tratturale dall'altra parte della vallata del Sinarca, sul versante destro, all'incrocio della strada di Monte Antico, l'impianto risulta visibile per la sua interezza. Infatti da questa località la ditta propone il fotorender riportato nel parere da cui è perfettamente ricostruita l'estensione dell'intero impianto.

Il tratturo, dunque, non può essere considerato un bene disgiunto dal suo contesto di giacenza, pertanto, anche se al di sopra dello stesso sono presenti opere infrastrutturali, vanno salvaguardati i rapporti

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arquivo N. 30570/2025 del 28-02-2025
Doc. Principale - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

relazionali, anche di intervisibilità, con il resto del contesto. Per quanto riguarda l'attraversamento del tratturo con opere interrato è prassi di questa Soprintendenza autorizzarle con tecnologie TOC, ma nella presente fattispecie poco rileva in quanto è stato espresso un parere negativo sulla modifica percettiva del paesaggio a causa delle strutture a vista dell'impianto e non sulle opere interrato.

La ditta, inoltre, osserva che la percorrenza della strada SP 110 è chiusa al traffico. Anche tale circostanza, non segnalata in precedenza, poco rileva, in quanto la strada è comunque percorsa dagli abitanti della zona, dai fruitori della discarica e dagli agricoltori. La strada è comunque da considerarsi un luogo della visione sul paesaggio in quanto non interdotta in assoluto.

L'altro luogo della visione per il quale la ditta ha sollevato obiezioni è quello del belvedere del Piazzale della Castellara a Guglionesi dal quale si traguarda la costa abruzzese e molisana. Certo, l'impianto dista 7 km, come riportato nel parere, ma è pur vero che la differenza di 300 m d quota tra il belvedere (350 m slm) con l'area oggetto di intervento (50 m slm), permettono di distinguere chiaramente ogni coltura estesa, nonché i 4 fotovoltaici esistenti in loc. Parco Vernacchia distante 5 km. Sicuramente si avrà una minore percezione dell'impianto in esame rispetto a quelli esistenti per via della distanza, ma l'impianto in esame resterà comunque visibile, soprattutto se da questo punto di osservazione si tiene conto dell'impatto dovuto all'effetto cumulo, seppur potenziale, con tutti gli impianti in corso di valutazione in quest'area.

Riguardo la motivazione inerente il confronto dell'estensione dell'impianto con quella del centro urbano di S.Giacomo degli Schiavoni, vi è da dire che il quest'ultimo dista appena 3 km dall'impianto, ossia è il segno antropico (per estensione) più vicino all'impianto stesso. Né questa Soprintendenza ha basato tale confronto su una possibile intervisibilità dell'impianto, che tra l'altro nemmeno si verifica per quanto riportato nella carta di intervisibilità. Il confronto ha l'unico scopo di valutare il fuori scala dell'estensione dell'impianto nel contesto paesaggistico di riferimento dove gli unici segni antropici di grande scala sono costituiti dai centri urbani. Infatti l'impianto in esame è pari a circa 1/3 dell'estensione del centro urbano di S.Giacomo degli Schiavoni e costituirebbe l'unico segno antropico, con un'estensione fuori scala, in tutta l'area della Vallata del Sinarca.

Infine, che l'impianto non ricade in *area idonea* è un dato incontrovertibile in quanto l'area oggetto di intervento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, per quanto disposto dalla normativa nazionale.

L'inclusione dell'area oggetto di intervento tra le *aree non idonee* scaturisce dalla DGR 187/2022 in quanto l'impianto ricade nelle aree con valori eccezionali individuate dal piano paesistico, e anche questo è un dato di fatto. Se la DGR 187/2022 individua le cosiddette *aree non idonee* per gli impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e da biomasse, all'interno della sezione dei fotovoltaici è citata la possibilità di realizzare gli impianti agrovoltai su terreni irrigati. Dunque l'applicazione di tale DGR sembrerebbe relativa anche agli impianti agrovoltai, seppur non esplicitato direttamente. Resta inteso che la competenza inerente l'applicazione della suddetta DGR resta comunque in carico alla Regione Molise. Infatti la Soprintendenza nel proprio parere ha fatto semplicemente rilevare tale la circostanza, confermando che le proprie valutazioni negative, riguardo la modifica percettiva dovuta all'impianto, prescindono comunque dall'inclusione dell'area oggetto di intervento tra le aree non idonee.


In definitiva le osservazioni della ditta sono completamente da rigettare per quanto sopra rappresentato, pertanto resta confermato il parere negativo formulato da questa Soprintendenza.

Si ricorda infine che il parere di questa Soprintendenza rilasciato ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, oltre che essere obbligatorio è anche vincolato, così come ribadito dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 8038/2023.

Per la tutela paesaggistica
Ing. Domenico Fornaro



Per la Soprintendente
Dott.ssa Dora Catalano
Dott.ssa Maria Diletta Colombo*



*delega prot. 8689 del 09/08/2021